



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

SEZIONE TECNICA/OPERATIVA

Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

☎ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA N° 104/2021

GARA DI CANOTTAGGIO COSTIERO - EUROPEAN ROWING COASTAL CHALLENGE

Località: Marina di Castagneto Carducci – Castagneto Carducci (LI) Date: 27, 28, 29, 30 e 31 Ottobre 2021
Organizzatore: Circolo Nautico Donoratico

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino:

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 06 Ottobre 2021 con la quale il Circolo Nautico Donoratico, d'ora in avanti denominata "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di Canottaggio Costiero prevista per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 Ottobre 2021 nelle acque antistanti la Marina di Castagneto Carducci nel Comune di Castagneto Carducci (LI), di competenza S.A.R. di questo Ufficio;
- VISTA** la richiesta di nulla osta et emissione avviso ai naviganti n° 02.02.16/16244 datata 19 Ottobre 2021 al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTO** il nulla osta n°10/2021 ai fini demaniali marittimi rilasciato il 01/10/2021 dal Comune di Castagneto Carducci (LI);
- VISTA** l'Autorizzazione n° 31/2021 del 20/10/2021 rilasciata da questo Ufficio;
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'infrastrutture dei Trasporti 29 luglio 2008, 146) e successive modifiche;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n°1085);
- VISTI** gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n°112, l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n°327);
- VISTA** la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.09.1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto di navi (approvata e resa esecutiva con legge 12.06.1913, n°606 e legge 14.06.1925, n°938);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);
- TENUTO CONTO** che la citata convenzione di Amburgo del 1979 consente di stabilire un sistema di monitoraggio del traffico nella zona di ricerca e salvataggio nella zona di cui si è responsabile;
- RITENUTO** di dover adottare ogni azione preventiva per facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio in modo da ridurre il lasso di tempo tra il momento in cui si è perduto il contatto con un concorrente ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e soccorso nonché delimitare rapidamente la zona di ricerca al fine di individuare prontamente le risorse disponibili;

RENDE NOTO

che dalle ore **09.00** alle ore **18.00** dei giorni **27, 28, 29, 30 e 31 Ottobre 2021**, nella zona di mare antistante la Marina di Castagneto Carducci nel Comune di Castagneto Carducci (LI), si svolgerà una gara di Canottaggio Costiero organizzata Circolo Nautico Donoratico denominata European Coastal Challenge, rappresentata a mero titolo illustrativo nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Il campo gara sarà individuato da n° 1 Boa di colore rosso/arancione posizionate alle seguenti coordinate geografiche (WGS 84) con raggio di estensione pari a 1,25 Miglia nautiche:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43°10.44,12'N	010° 30.28,11'E
Raggio di estensione campo gara pari a 1,25 Nm		

ORDINA

Art. 1 - Interdizione campo gara

A decorrere dalle ore 08.30 alle ore 18.30 dei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 Ottobre 2021, nel tratto di mare in questione è vietato:

1. navigare, ancorare, sostare e transitare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, a prescindere dal tipo di propulsione;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
4. svolgere qualsiasi altra attività ludica o professionale subacquea o di superficie.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
2. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Obblighi

Tutte le unità in transito dovranno ridurre adeguatamente la propria velocità, anche in relazione al moto ondoso dalle stesse generato, mantenendosi ad una distanza di almeno 200 metri.

L'organizzatore deve attenersi a quanto specificato nell'autorizzazione, emessa dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto di Piombino, citata nelle premesse.

Art. 4 – Misure di Prevenzione Sanitaria

L'organizzatore deve porre in essere tutte le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo rispettare le norme vigenti al momento della manifestazione circa il distanziamento fisico.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino>.

Piombino, 20/10/2021

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) ALBERTO POLETTI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

U.O./OPERATIVA

Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)


☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

☎ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 104/2021



Punto	Latitudine	Longitudine
A	43°10.44,12'N	010° 30.28,11'E
Raggio di estensione campo gara pari a 1,25 Nm		